

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5452 R	14 gennaio 2004	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 16 dicembre 2003 concernente l'adeguamento della legi- slazione cantonale alle aggregazioni riguardanti i Comuni di Mendrisio, Castel San Pietro, Lugano, Collina d'Oro, Bioggio, Maggia, Lavizzara e Acquarossa

Il messaggio no. 5452 del 16 dicembre 2003 è destinato ad aggiornare alcune leggi non più attuali in seguito alle avvenute aggregazioni di Comuni.

Le nuove entità comunali coinvolte sono: Mendrisio, Castel San Pietro, Lugano, Collina d'Oro, Bioggio, Maggia, Lavizzara e Acquarossa.

Si tratta di alcune modificazioni indotte dai comprensori dei nuovi Comuni, ma pure di qualche cambiamento e di innovazioni opportune anche per altri motivi.

La legge in oggetto è suddivisa in capitoli che seguirò in questo rapporto, affrontando le altre modifiche alla fine del documento.

1. Modificazione della Legge organica giudiziaria civile e penale (LOG) del 24.11.1910, con l'introduzione di una norma transitoria.

Con la modificazione della composizione dei circoli, si pone il problema della competenza dei Giudici di Pace. Siccome la nomina di questi ultimi è popolare e avviene sulla base dei circondari elettorali della rispettiva giurisdizione, bisognerebbe rifare tutta una serie di elezioni. La soluzione migliore appare quella di mantenere invariate le attuali giurisdizioni delle Giudicature di Pace fino al 31 maggio 2009, data della scadenza del mandato popolare. La norma transitoria dirà semplicemente:

- I. Fino al 31 maggio 2009 la competenza delle Giudicature di Pace è determinata dalla giurisdizione territoriale in vigore il 1° giugno 2003.**

2. Si tratta di modificare la legge cantonale di applicazione delle norme federali statuenti in materia di locazione di locali di abitazione, commerciali e di affitto (art. 253 e segg. Codice delle Obbligazioni), e degli artt. 404 e segg. del Codice di procedura civile del 9 novembre 1992. Analogamente a quanto proposto per i Giudici di Pace, e per i medesimi motivi di semplicità e di opportunità, si propone di non modificare per il momento le giurisdizioni territoriali e le relative competenze degli Uffici di Conciliazione. In questo caso si parte dalla situazione in vigore il 1° gennaio 2004. La Norma transitoria varrà fino al 30 giugno 2005. Così fino a tale data non si renderà necessaria modifica alcuna. Toccherà ovviamente al Consiglio di Stato proporre per tempo gli adeguamenti che si impongono dopo tale data. Non è esclusa l'ipotesi di inserire in un nuovo decreto esecutivo o in un nuovo regolamento il numero e le giurisdizioni degli Uffici di conciliazione.

Ecco la norma transitoria proposta:

II. Fino al 30 giugno 2005 la competenza degli Uffici di conciliazione è determinata dalla giurisdizione territoriale in vigore al 1° gennaio 2004.

3. Approfittando dell'occasione, viene proposta la modificazione della Legge di applicazione del Codice Civile Svizzero del 18 novembre 1911. Si tratta del tema di autentiche da parte del segretario comunale. Oggi la norma è formalmente molto restrittiva nel senso che solo il segretario comunale, e quindi una sola persona per ogni Comune, indipendentemente dalle sue dimensioni demografiche, può adempiere a questa importante funzione. Già ora si registrano difficoltà nei Comuni più grossi. È ben vero che questa facoltà è da sempre attribuita a tutti i notai del Canone, ma è altrettanto vero che, allorché si tratta solo di autenticare una firma, la Cancelleria dei Comuni di domicilio è indubbiamente più pratica, più semplice e più veloce. Così si propone di estendere la facoltà anche ad altri dipendenti comunali, espressamente designati dal Municipio e formati adeguatamente, previo alcune condizioni vincolanti e menzionate nella modifica legislativa. Con questo si vuole andare incontro all'utente e ovviare ai disagi provocati, per esempio, da assenze del segretario comunale, per vacanza, per malattia o per altri motivi. La modificazione dell'art. 24 del CCS del 18.4.1911 figura nel disegno di legge allegato al messaggio al punto III.

4. Sempre per una questione di opportunità fornita dalla presentazione del presente messaggio, si impongono due precisazioni nell'appendice al decreto legislativo concernente il recupero dei rustici da locare quale alloggi turistici. Infatti il Comune di S. Antonio, sotto Valcolla, va attribuito alla Valle Morobbia, e quello di Indemini che figura inserito nel Malcantone sarà sotto Gambarogno. Non cambia alcunché nel territorio, muta solo la nomenclatura che indica i nomi dei nuovi Comuni. Pur non facendo oggetto di modificazioni della presente Legge, si ricorda che i decreti legislativi puntuali concernenti le aggregazioni che hanno dato vita ai nuovi Comuni di Mendrisio, Castel San Pietro, Bioggio, Maggia, Lavizzara e Acquarossa, hanno già stabilito l'attribuzione dei nuovi Comuni ai Circoli di competenza.
Per contro, il decreto legislativo dell'8 ottobre 2003 concernente la nuova Lugano, (i Comuni precedenti erano Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello), nonché il decreto legislativo del 3 novembre 2003 concernente il nuovo Comune di Collina d'Oro (i Comuni precedenti erano Agra, Gentilino e Montagnola), non prevedono l'assegnazione dei nuovi Circoli. La facoltà è attribuita al Consiglio di Stato. Tuttavia la delega di cui sopra non è sufficiente, essa non autorizza il Governo a procedere motu proprio in tal senso. Pertanto il Consiglio di Stato presenterà un messaggio ad hoc dopo avere consultato i nuovi Comuni di Lugano e di Collina d'Oro. La cosa dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. Si fa inoltre notare che l'art. 73 della legge sui diritti politici riconosce ai gruppi il diritto della rappresentanza regionale in Gran Consiglio. Poiché, per quanto concerne il Distretto di Lugano i circondari elettorali sono stabiliti sulla base dei circoli, sarà indispensabile un aggiornamento. Cosa che l'Esecutivo cantonale promette di prendere in considerazione in prosieguo di tempo, anche perché non urgente. Le prossime elezioni dei poteri cantonali sono infatti ancora lontane. Pure in prosieguo di tempo, ma questo con maggiore urgenza, dovrà essere presa in considerazione la necessità di modificare gli art. 75 e 76 della Legge organica comunale per quanto attiene al numero di firme necessarie per esercitare i diritti popolari (iniziativa e referendum). Le dimensioni demografiche dei nuovi Comuni, e segnatamente della nuova Lugano, renderanno penalizzante

l'utilizzo di questi strumenti tipici della nostra democrazia, ai quali le cittadine e i cittadini ticinesi tengono molto. Il numero di firme necessarie andrà pertanto adeguato alle nuove dimensioni e ai nuovi numeri. Le modificazioni introdotte dalla nuova Legge, da parte del Consiglio di Stato, sono da considerare finanziariamente neutre.

CONCLUSIONE

In considerazione di quanto sopra, la Commissione della legislazione, all'unanimità dei presenti, invita il Parlamento a votare il disegno di legge allegato al messaggio n. 5452.

Per la Commissione della legislazione:

Tullio Righinetti, relatore
Allidi-Cavalleri - Bertoli - Carobbio W. -
Fiori - Ghisletta D. - Jelmini - Mellini -
Pantani - Pini - Quadri - Vitta